

# REGOLAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE

## ANNESSE L)

### Criteri per la gestione forestale sostenibile per le zone "B", "C" e "D" del parco

- Direttive generali per l'elaborazione della relazione preliminare, obbligatoria per i boschi ricadenti all'interno della Zona B, propedeutica all'emanazione, dopo sopralluogo effettuato dagli uffici dell'Ente Parco e/o da personale del C.T.A. del C.F.S., delle direttive speciali per singolo lotto di taglio cui attenersi nella redazione del progetto generale di utilizzazione
- Direttive generali per la predisposizione di progetti di taglio nelle Zone C e D
- Criteri di monumentalità
- Documentazione per la richiesta di nullaosta al taglio
- Procedura per l'indennizzo da mancato taglio
- Premialità e nullità dell'atto autorizzativo

### BOSCHI A FUSTAIA

#### Zona "B" - "C" - "D"

- è escluso il taglio di piante plurisecolari e/o monumentali, riconoscibili con i "Criteri di monumentalità" descritti a pagina 4 anche se non censite, appartenenti a qualsiasi specie, nonché il taglio di piante di tasso (*Taxus baccata*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) e di altre specie sporadiche (acero, ciliegio, tiglio, frassino, ecc.) quando presenti in numero esiguo per ettaro;
- è obbligatorio, in assenza di almeno 15 piante plurisecolari e/o monumentali per ettaro, l'individuazione e la segnatura di un eguale numero di piante per ettaro, scelte tra quelle di maggiori dimensioni, da rilasciare ad accrescimento indefinito, e distribuite, qualora possibile, a gruppi;
- è richiesta la salvaguardia dei soggetti di maggiore diametro lungo le strade ed i sentieri principali, nei pressi delle aree attrezzate e di maggiore frequentazione turistica, nelle aree in prossimità di zone panoramiche, di itinerari turistici, di rifugi e nei punti belvedere;
- è obbligatorio che la ramaglia minuta e i residui di lavorazione siano rilasciati in bosco, sparsi sul terreno (o eventualmente andati lungo le linee di livello per una maggiore protezione del suolo dall'erosione) e lasciati alla naturale decomposizione, mentre la loro rimozione è obbligatoria nelle sole aree a rischio incendio (ad es. formazioni forestali di specie termofile, quali leccio, pinete, ecc.) così come individuate nel piano antincendio dell'Ente Parco;
- è obbligatoria la sramatura e la sezione dei tronchi sul letto di battuta;
- è previsto, in caso di presunto eccessivo impatto dei mezzi meccanici, l'obbligo di ausilio di buoi e/o cavalli per le operazioni di smacchio nei lotti ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e per condizioni orografiche (ad es. eccessiva pendenza), stagionali (ad es. terreni saturi d'acqua o con copertura nevosa o suolo ghiacciato) e delle biocenosi (ad es. formazioni disetanee ed in rinnovazione) di particolare vulnerabilità.

#### Zona "B"

- il periodo minimo di intervallo fra due interventi selvicolturali sulla stessa particella forestale è fissato in anni 15, fatti salvi eventuali allungamenti o diminuzioni per necessità paesaggistiche/ambientali stabiliti dall'Ente parco con prescrizioni motivate e apposita cartografia;
- l'estensione massima di ogni singola utilizzazione è pari a 15 ettari;
- rispetto a quanto previsto dall'art. 48 delle vigenti P.M.P.F., la provvigione minima per essenza forestale da lasciare in dotazione al bosco è aumentata del 10%;
- nel rispetto dei limiti sopra riportati, la massa asportabile (la cosiddetta ripresa) non potrà essere superiore al 15% della massa presente nella sezione boschiva ed in ogni caso non possono essere superati i tassi di utilizzazione previsti dalla vigenti P.M.P.F.;
- un lotto boschivo avente superficie superiore ai 15 ettari e minore di 100 ettari, dovrà essere diviso in particelle e le utilizzazioni non potranno avere continuità territoriale, con superficie minima di distacco territoriale pari ad una particella;

- l'inizio di ogni singola utilizzazione facente parte di una maggiore unica sezione boschiva, potrà avvenire solo previa conclusione della precedente;
- per i boschi di estensione uguale o superiore ai 100 ettari è obbligatorio presentare un Piano di assestamento (o di gestione) forestale, di cui all'art. 3 delle vigenti PMPF, che dovrà essere redatto sulla base dei criteri qui riportati e sulle direttive dettate dall'ufficio a seguito di presentazione di apposita relazione preliminare.

### **Zona "C"**

- il periodo minimo di intervallo fra due interventi selvicolturali sulla stessa particella forestale è fissato in anni 12, fatti salvi eventuali allungamenti o diminuzioni per necessità paesaggistiche/ambientali stabiliti dall'Ente parco con prescrizioni motivate e apposita cartografia;
- fatto salvo il rispetto della provvigione minima per essenza forestale di cui all'art. 48 delle vigenti P.M.P.F., condizione necessaria per poter prevedere l'utilizzazione forestale, la massa asportabile (ripresa) non potrà essere superiore al 20% della massa presente nella sezione boschiva ed in ogni caso non possono essere superati i tassi di utilizzazione previsti dalla vigenti P.M.P.F.;
- l'estensione massima di ogni singola utilizzazione è pari a 20 ettari;
- all'interno di una più ampia sezione di taglio le eventuali ulteriori utilizzazioni potranno essere presentate anche con continuità territoriale; l'inizio di ogni singola utilizzazione facente parte di una maggiore unica sezione boschiva potrà avvenire solo previa conclusione della precedente;
- per i boschi con estensione uguale o superiore ai 100 ettari è obbligatorio presentare un Piano di assestamento (di gestione) forestale, di cui all'art.3 delle vigenti P.M.P.F., che dovrà essere redatto sulla base dei criteri qui riportati.

### **Zona "D"**

- il periodo minimo di intervallo fra due interventi selvicolturali sulla stessa particella forestale è fissato in anni 10, fatti salvi eventuali allungamenti o diminuzioni per necessità paesaggistiche/ambientali stabiliti dall'Ente parco con prescrizioni motivate e apposita cartografia;
- è fatto salvo il rispetto della provvigione minima per essenza forestale di cui all'art. 48 delle vigenti P.M.P.F., condizione necessaria per poter prevedere l'utilizzazione forestale, ed in ogni caso non possono essere superati i tassi di utilizzazione previsti dalla vigenti P.M.P.F.;
- all'interno di una più ampia sezione di taglio le eventuali ulteriori utilizzazioni potranno essere presentate anche con continuità territoriale; l'inizio di ogni singola utilizzazione facente parte di una maggiore unica sezione boschiva potrà avvenire solo previa conclusione della precedente; per i boschi con estensione uguale o superiore ai 100 ettari è obbligatorio presentare un Piano di assestamento (o di gestione) forestale, di cui all'art. 3 delle vigenti P.M.P.F., che dovrà essere redatto sulla base dei criteri qui riportati.

## **BOSCHI CEDUI**

### **Zona "B"**

I cedui di faggio e di sughera devono essere avviati all'alto fusto applicando il metodo del rilascio intensivo di allievi; inoltre:

- l'estensione della singola area di intervento selvicolturale di avviamento all'alto fusto dovrà essere tale (vista la tipologia di taglio, la località e la prevista organizzazione del lavoro) da consentire il completamento delle operazioni colturali di utilizzazione nell'arco di un solo anno silvano (come da PMPF vigenti: 1 settembre-31 agosto);
- qualora l'intervento di avviamento all'alto fusto interessi superfici molto ampie è necessario prevedere più lotti, in ognuno dei quali l'intervento deve essere portato a termine nel corso di una stagione silvana.

I Cedui di altre specie legnose (ad es. quelli di castagno, di querce mesofile e di leccio) possono mantenere la forma di governo a ceduo, salvo il caso di cedui invecchiati con età superiore a una volta e mezzo il turno (previsto nelle PMPF) da convertire a fustaia qualora non esistano controindicazioni ecologiche o fitosanitarie riconosciute dall'Ente parco.

Per i cedui:

- le singole tagliate non dovranno superare 5 ettari di superficie e dovranno trascorrere almeno 4 anni (3 per i soli castagneti) tra una tagliata e quella contigua;
- nel caso di terreni con pendenze elevate che possono innescare processi di erosione del suolo, la superficie minima o la larghezza lungo la massima pendenza possono essere ridotte a giudizio dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

- nel caso di cedui degradati (fenomeni di erosione superficiale del suolo, numero limitato di ceppaie, difficoltà di rinnovazione agamica, presenza di danni da patogeni o da insetti, da pascolo o da incendi) potrà essere aumentato il turno minimo di ceduzione previsto dalle PMPF e il numero di matricine da rilasciare, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;
- dovranno essere, comunque, rilasciate le specie presenti allo stato sporadico;
- l'estensione della singola area di intervento selvicolturale di ceduzione a fine turno dovrà essere tale (vista la tipologia di taglio, la località e la prevista organizzazione del lavoro) da consentire il completamento delle operazioni colturali di utilizzazione nell'arco di un solo anno silvano (come da PMPF vigenti: 1 settembre-31 agosto);
- qualora l'intervento interessi superfici molto ampie è necessario prevedere più lotti, in ognuno dei quali l'intervento deve essere portato a termine nel corso di un solo anno silvano, e ogni lotto ha i precedenti vincoli esistenti fra tagliate adiacenti;

### **Zona "C" - "D"**

In queste zone è possibile continuare con la forma di governo a ceduo, tranne che nel caso di popolamenti di sughera per i quali dovrà essere prevista la conversione ad alto fusto seguendo il metodo del rilascio intensivo di allievi.

- le singole tagliate (ceduazioni a fine turno) non dovranno superare 5 ettari di superficie e dovranno trascorrere almeno 4 anni (3 per i soli castagneti) tra una tagliata e quella contigua;
- nel caso di terreni con pendenze elevate che possono innescare processi di erosione del suolo, la superficie minima o la larghezza lungo la massima pendenza possono essere ridotte a giudizio dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;
- nel caso di cedui degradati (fenomeni di erosione superficiale del suolo, numero limitato di ceppaie, difficoltà di rinnovazione agamica, presenza di danni da patogeni o da insetti, da pascolo o da incendi) potrà essere aumentato il turno minimo di ceduzione previsto dalle PMPF e il numero di matricine da rilasciare, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ente Parco;
- dovranno essere, comunque, rilasciate le specie presenti allo stato sporadico;
- l'estensione della singola area di intervento selvicolturale di ceduzione a fine turno dovrà essere tale (vista la tipologia di taglio, la località e la prevista organizzazione del lavoro) da consentire il completamento delle operazioni colturali nel corso di una stagione silvana;
- qualora l'intervento interessi superfici molto ampie è necessario prevedere più lotti, in ognuno dei quali l'intervento deve essere portato a termine nel corso di una stagione silvana, e ogni lotto ha i precedenti vincoli esistenti fra tagliate adiacenti;

### **CRITERI DI MONUMENTALITÀ**

Per l'identificazione delle piante da considerare monumenti ambientali nelle zone B, C e D e dei quali è pertanto vietato il taglio.

#### ***Grandi dimensioni***

Il criterio della dimensione dell'albero viene valutato attraverso la misurazione del diametro del tronco a circa 1.3 m da terra (a petto d'uomo) e dell'altezza.

Per il faggio, l'abete bianco ed il pino laricio si prende in considerazione diametro > 90 cm e/o l'altezza di 35 metri.

Nel caso di alberi con più fusti (policormiche) il diametro è dato dalla somma dei diametri dei singoli fusti.

#### ***Forme e portamento particolari***

Oltre alle dimensioni viene considerato anche l'aspetto dell'albero inteso come particolare forma e/o portamento.

#### ***Rarietà botanica e rischio d'estinzione***

Possono essere considerati monumentali, in quanto "rarietà botanica" gli alberi inusuali nel territorio del Parco, ma anche soggetti posti al di fuori del loro habitat tipico o vegetanti in condizioni estreme. Sono sempre escluse dall'utilizzazione le seguenti specie: tasso (*Taxus baccata*) e sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), mentre le piante appartenenti a specie così dette secondarie come ad esempio acero, ciliegio, tiglio, frassino qualora presenti con pochi soggetti ad ettaro.

### **Valore storico e culturale**

Può essere elemento di monumentalità il legame dell'albero con particolari eventi della storia locale, con leggende e tradizioni.

### **Valore paesaggistico**

Non si tratta di una caratteristica intrinseca dell'albero, ma riguarda il contesto in cui è inserita e il ruolo che essa esercita sull'estetica dei luoghi (viali).

### **Valore architettonico**

Rappresenta la funzione architettonica dell'albero in stretto legame con edifici di particolare pregio. Riguarda soprattutto piante inserite nel progetto architettonico per esaltare particolari pregi di edifici, o per creare effetti visivi.

## **RICHIESTA DI NULLAOSTA AL TAGLIO**

### **Documentazione da allegare alla richiesta di Nulla Osta comprendente la relazione preliminare, obbligatoria per i boschi, cedui e fustaie, ricadenti all'interno della Zona B, redatta sulla base delle indicazioni sopra riportate**

1. domanda, a firma del proprietario e/o del legale rappresentante se trattasi di enti pubblici, di rilascio Nulla Osta, contenente indicazioni pertinenti: il comune, la località e gli estremi catastali dell'intervento, il titolo di proprietà o di possesso dell'appezzamento boschivo, la superficie complessiva di taglio;
2. copia della deliberazione di conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione dell'intervento di taglio interessato;
3. "carta di inquadramento territoriale" in scala 1:50.000 o 1: 25.000 con indicata l'area interessata e in legenda riportare il/i comune/i interessato/i;
4. cartografia IGM o CTR (carta tecnica regionale) in scala 1:10.000, con evidenziato il lotto boschivo proposto al taglio;
5. copia di stralcio della cartografia catastale;
6. copia di stralcio della ortofoto in scala 1:10.000 o 1:5.000, con il perimetro del lotto boschivo proposto al taglio;
7. copia di stralcio del piano di assestamento forestale (P.A.F.) o piano economico di utilizzazione forestale, se esistente;
8. documentazione fotografica a colori.
9. file vettoriale del lotto boschivo georeferenziato e compatibile con il sistema informativo territoriale ambientale del parco (secondo le indicazioni tecniche fornite dagli uffici dell'Ente).

### **Documentazione da allegare alla domanda di Nulla Osta relativa ai progetti di taglio di boschi, redatti sulla base delle indicazioni sopra riportate**

1. domanda, a firma del proprietario e/o del legale rappresentante se trattasi di enti pubblici, di rilascio Nulla Osta, contenente indicazioni pertinenti: il comune, la località e gli estremi catastali dell'intervento, il titolo di proprietà o di possesso dell'appezzamento boschivo, la superficie complessiva di taglio;
2. copia della deliberazione di conferimento incarico a tecnico abilitato per la progettazione dell'intervento di taglio interessato, se trattasi di enti pubblici;
3. carta di inquadramento territoriale" in scala 1:50.000 o 1: 25.000 con indicata l'area interessata e in legenda riportare il/i comune/i interessato/i;
4. cartografia IGM o CTR (carta tecnica regionale) in scala 1:10.000, con evidenziato il lotto boschivo proposto al taglio;
5. copia di stralcio della cartografia catastale;
6. copia di stralcio della ortofoto in scala 1:10.000 o 1:5.000, con il perimetro del lotto boschivo proposto al taglio;
7. copia di stralcio del piano di assestamento forestale (PAF) o piano economico di utilizzazione forestale, se esistente;
8. documentazione fotografica a colori;
9. progetto redatto da tecnico abilitato, contenente:
  - relazione tecnica-ambientale;
  - stima della massa legnosa presente (provvigione reale), con specifica indicazione dei metodi di calcolo, calcolata su aree di saggio in numero di una ogni 5-10 ettari di forma circolare di 1.000 mq

o, in alternativa, almeno due aree di saggio di sezione quadrata di 20 x 20 m non contigue e distribuite su particelle forestali omogenee per composizione e struttura. Per i boschi cedui non è previsto tale limite e le aree di saggio sono effettuate in base all'esigenza del bosco. Tutte le aree di saggio devono essere individuate con opportuni evidenti segni in vernice indelebile per le verifiche istruttorie e successivi controlli;

- distribuzione della massa legnosa in classi diametriche ed il numero di piante martellate con specifica indicazione del numero di martello forestale utilizzato;
- specifica relazione sulle modalità d'esbosco valutate in considerazione dell'orografia, della stagione, della presenza ed affermazione di sottobosco e novellame, con specifica documentazione fotografica della viabilità d'esbosco, intesa come piste a fondo naturale da utilizzare con trattori (o con animali da soma) senza apportare alcun movimento terra ( una foto ogni 100 metri lineari) e delimitazione su alberi esterni ( o su altri riferimenti fissi) con adeguata rappresentazione in scala 1:5.000 oppure 1:2.000 in base al numero di piste e alla lunghezza del tratto di esbosco;
- individuazione cartografica e materiale *in situ* di eventuali possibili accessi temporanei in bosco ai fini dello smacchio, essendo in ogni caso tassativamente vietata ogni forma di adeguamento planimetrico e di sezione con mezzo meccanico;
- piedilista di martellata;
- file vettoriale del lotto boschivo georeferenziato e compatibile con il sistema informativo territoriale ambientale del parco (secondo le indicazioni tecniche fornite dagli uffici dell'Ente).
- previsione tassativa nei capitolati speciali d'appalto se trattasi di boschi pubblici e/o nei contratti di vendita se trattasi di boschi privati della clausola seguente: *"Le piante non precedentemente martellate abbattute per cause non imputabili ad errori o cattive metodologie di abbattimento, potranno essere riconosciute come sottocavalli in misura non superiore al 5% delle piante autorizzate, ivi compresi i sottocavalli con valore di macchiatico 'zero'; i sottocavalli eccedenti tale valore saranno pagati dalla ditta a titolo di risarcimento e lasciate a dotazione del bosco. La Direzione Lavori è tenuta, prima di consentirne il taglio, ad individuare, numerare e martellare tutti i sottocavalli. Per le piante sottocavallo con diametro superiore a cm 14 è obbligatoria l'acquisizione dell'autorizzazione suppletiva da parte del Servizio Regionale competente e di questo Ente Parco."*

### **PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DA MANCATO TAGLIO**

Nel caso di accesso all'istituto dell'indennizzo il proprietario o il conduttore di aree forestali in zona A con divieto di taglio boschivo effettua la stima del valore di "macchiatico" e quindi del mancato reddito derivante dal non utilizzo del bosco presentando all'Ente Parco un piano di utilizzazione forestale predisposto da un tecnico abilitato considerando, nel caso di fustaia, un periodo almeno uguale all'intero turno tradizionalmente usato in zona per la specie o la popolazione forestale interessata e, nel caso di ceduo, un periodo uguale al doppio turno, redatto sulla base delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestali (P.M.P.F.) della Provincia di Reggio Calabria. Il proprietario o il conduttore deve inoltre fornire la certificazione attestante il prezzo al metro/cubo di stima del bosco tagliato.

L'Ente Parco verifica la correttezza del piano di utilizzazione e la congruità del valore di macchiatico, sottoponendolo al parere di un'apposita commissione tecnica interna, che si avvale di componenti esterni appartenenti al C.F.S. e, ove possibile, ad istituti di ricerca forestale limitrofi al parco, e che procede, ove ritenga, a sopralluoghi.

L'Ente Parco comunica la proposta di indennizzo al richiedente che accetta con semplice dichiarazione scritta.

Entro 90 giorni dall'accettazione da parte del richiedente, l'Ente Parco delibera sull'importo dell'indennizzo e provvede alla successiva liquidazione.

### **PREMIALITÀ E NULLITÀ DELL'ATTO AUTORIZZATIVO**

Al fine di incentivare l'attiva partecipazione alla buona gestione del territorio del parco da parte di soggetti pubblici e privati l'Ente Parco, tramite graduatoria pubblica, riconosce la positiva compartecipazione alle finalità istituzionali perseguite e, contestualmente, sottolinea il limite di efficacia di ogni atto autorizzativo nel caso di irregolarità riscontrate dall'autorità di controllo.

#### **Premialità**

L'Ente Parco redige apposita pubblica graduatoria riportante le proprietà e le ditte boschive operanti nel territorio del parco che, sottoposte al controllo del rispetto degli atti autorizzativi rilasciati relativi a

progetti di utilizzazione forestale, risultino, dai verbali dell'autorità di controllo, prive di alcuna irregolarità. La graduatoria è redatta nel rispetto dei seguenti criteri:

- il numero di verbali privi di alcuna irregolarità, che costituisce punteggio favorevole ;
- il numero di verbali con irregolarità, che, invece, costituisce punteggio sfavorevole;

Alle proprietà e alle ditte boschive è riconosciuta diretta correlazione in rapporto alla posizione occupata nella citata graduatoria e la priorità nell'espletamento e nella contrazione dei termini temporali di risposta, da parte degli uffici dell'Ente, per le successive richieste di autorizzazione.. Tale beneficio verrà riconosciuto laddove sia la proprietà sia la ditta richiedenti l'autorizzazione risultino non aver avuto riscontrate dell'autorità di controllo irregolarità in precedenti autorizzazioni per utilizzazioni forestali.

#### **Nullità del nullaosta**

Ciascun singolo atto di nullaosta esplica pienamente la propria validità ed efficacia solo ed esclusivamente se l'insieme delle prescrizioni espressamente indicate nel progetto di taglio relativo al lotto richiesto ed autorizzato è rispettato ed attuato. Nel caso di riscontro di irregolarità da parte dell'autorità di controllo l'atto di nullaosta è pertanto nullo, cessando quindi nel momento stesso ogni ulteriore efficacia autorizzativa, oltre all'erogazione di eventuali misure amministrative e/o penali previste per legge.